

Allegato "A"



Città di Sant'Elpidio a Mare

Provincia di Fermo
Piazza Matteotti n. 8

**ASSESSORATO ALLA CULTURA, AL TURISMO e ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ASSESSORATO TEMPO LIBERO E SPORT**

Piazzale Marconi n. 14/f – 63019 Sant'Elpidio a Mare
Tel. n. 0734-8196.204/372/373/374 Fax n. 0734-8196.372/379

www.santelpidioamare.it/turismo culturaeturismo@santelpidioamare.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI E PATROCINI A SOGGETTI e/o ENTI
PUBBLICI E PRIVATI**

INDICE



Titolo I - Norme Generali

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Osservanza delle norme regolamentari
- Art. 4 - Soggetti destinatari
- Art. 5 - Tipologie di provvidenze

Titolo II – Aree d'intervento

- Art. 6 - Individuazione
- Art. 7 - Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente
- Art. 8 - Area delle attività culturali, umanistiche, scientifiche, artistiche, celebrative ed educative
- Art. 9 - Area delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
- Art. 10 - Area delle attività umanitarie, religiose, socio-assistenziali e del volontariato
- Art. 11 - Area dello sviluppo economico
- Art. 12 - Area della promozione e sviluppo del turismo
- Art. 13 - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

Titolo III – Tipologia delle provvidenze economiche

- Art. 14 - Contributi
- Art. 15 - Collaborazione
- Art. 16 - Pubblicità del contributo e/o della collaborazione
- Art. 17 - Patrocinio Comunale
- Art. 18 - Limiti del patrocinio
- Art. 19 - Pubblicità del patrocinio
- Art. 20 - Premi di rappresentanza
- Art. 21 - Acquisto pubblicazioni
- Art. 22 - Convenzioni per la realizzazione e la gestione di manifestazioni altamente qualificate e significative per l'interesse della comunità

Titolo IV – Modalità per la concessione delle provvidenze economiche

- Art. 23 - Criteri di valutazione
- Art. 24 - Presentazione della domanda
- Art. 25 - Contenuto della domanda
- Art. 26 - Procedure
- Art. 27 - Erogazione e rendicontazione

Titolo V – Concessione di beni patrimoniali ad uso associativo

- Art. 28 – Beni immobili

Titolo VI – Attività di sostegno, controlli e responsabilità

- Art. 29 - Assistenza
- Art. 30 - Controlli
- Art. 31 - Responsabilità

Art. 32 - Sanzioni

Titolo VII – Albo delle Associazioni

Art. 33 - Istituzione

Art. 34 - Dati

Titolo VIII – Trattamento dei dati personali

Art. 35 - Modalità

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 36 - Esclusioni

Art. 37 - Pubblicità e accesso agli atti

Art. 38 - Entrata in vigore

Art. 39 - Norma transitoria

Art. 40 - Norme di rinvio e finali

Titolo I Norme generali

Art. 1 Principi e finalità

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono alla crescita della società civile.
2. L'Amministrazione Comunale, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Carta Costituzionale e dalla altre leggi vigenti in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità; come manifestazione di impegno civile e sociale; come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno alle iniziative in campo culturale, turistico, sportivo, ricreativo, educativo, socio assistenziale, economico e di impegno civile.

Art. 2 Oggetto

Con il presente Regolamento, adottato in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e in applicazione dell'art. 24 del vigente Statuto comunale, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Sant'Elpidio a Mare disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione delle provvidenze economiche di cui al successivo Titolo III a soggetti pubblici e privati per sostenere e valorizzare attività ed iniziative nei settori di intervento individuati al successivo Titolo II.

Art. 3 Osservanza delle norme regolamentari

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 4 Soggetti destinatari

1. La concessione delle provvidenze economiche previste e disciplinate dal presente Regolamento può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) enti pubblici, per attività ed iniziative esplicitate a beneficio e nell'interesse della comunità elpidiense;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, senza fini di lucro, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
 - c) associazioni non riconosciute, istituzioni scolastiche e/o religiose, comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale, comunque costituiti con formale atto scritto e senza scopo di lucro.
2. E' escluso dalla presente disciplina qualsivoglia forma di provvidenza economica a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici, movimenti o gruppi politici.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di provvidenze economiche può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art. 5 Tipologie di provvidenze economiche

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le attività di cui al presente Regolamento, può provvedere mediante:
 - a) la concessione di CONTRIBUTI
 - b) la concessione di COLLABORAZIONE
 - c) la concessione del PATROCINIO COMUNALE
 - d) la concessione di PREMI DI RAPPRESENTANZA
2. La concessione delle provvidenze economiche di cui alle lett. a), b), e c) del precedente paragrafo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, mentre gli atti di gestione successivi vengono demandati ai Responsabili di Area competenti.

Titolo II Aree d'intervento

Art. 6 Individuazione

1. Il Comune può disporre, con le modalità previste successivamente e nei limiti delle risorse di cui dispone, la concessione delle provvidenze economiche di cui al precedente art. 5 qualora ritenga significativo l'autonomo attivarsi di soggetti terzi con particolare riferimento alle attività di seguito individuate.
2. Le aree d'intervento sono riferite:
 - alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - alle attività culturali, umanistiche, scientifiche, artistiche, celebrative ed educative;
 - alle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive;
 - alle attività umanitarie, **religiose**, socio-assistenziali e del volontariato;
 - allo sviluppo economico;
 - alla promozione e sviluppo del turismo;
 - alle attività sportive e ricreative del tempo libero.
3. Per ciascuna area d'intervento sono individuate, negli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

Art. 7 Area per la tutela e valorizzazione dell'ambiente

Gli interventi del Comune a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) a sostegno delle iniziative per promuovere nei cittadini la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- b) a sostegno delle iniziative di documentazione e informazione sulle risorse naturali, sulla protezione, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali;
- c) a sostegno di iniziative di recupero e ripristino di ambiti naturali promosse da associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa nei settori di tutela della natura, dell'ambiente e della protezione civile;
- d) a promuovere studi, mostre, convegni, ricerche ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione, la rappresentazione dei pericoli che li minacciano.

Art. 8 Area delle attività culturali, umanistiche, scientifiche, artistiche, celebrative ed educative

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, umanistiche, scientifiche, artistiche, celebrative ed educative sono principalmente finalizzati:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

- b) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
- c) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
- d) a sostegno delle attività ed iniziative di gemellaggi fra città sia del territorio nazionale che internazionale e anche di promozione di scambi di conoscenze culturali ed educative, fra i cittadini di Sant'Elpidio a Mare e quelli di altre comunità;
- e) alla promozione, conoscenza e diffusione dei valori culturali a carattere storico, umanistico, letterario, scientifico, sociale, artistico e musicale attraverso l'organizzazione nel territorio comunale di convegni, seminari, premi, mostre, esposizioni, rassegne anche nel campo delle arti visive e delle attività espressive e divulgative che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- f) all'organizzazione di manifestazioni folcloristiche e di spettacolo;
- g) al sostegno di attività ed iniziative promozionali e culturali organizzate da associazioni locali anche al di fuori del territorio comunale;
- h) a sostegno di progetti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strutture e spazi culturali esistenti e funzionanti, ubicati nell'ambito del territorio comunale;
- i) a sostegno di progetti relativi alla produzione, documentazione e diffusione della cultura mediante l'utilizzo di sistemi multimediali;
- j) a sostegno di iniziative per la crescita di realtà di aggregazione di carattere giovanile e culturale in ambito comunale;
- k) a sostegno di attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento scolastico e professionale, di alternanza scuola-lavoro e quelle connesse all'integrazione con il settore della Formazione Professionale che realizzi un fattivo dialogo tra il mondo della scuola e il territorio;
- l) a sostegno di attività ed iniziative per la realizzazione di convegni, seminari, stages e più in generale momenti assembleari per uno sviluppo e crescita della qualità dello studio.

Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

Art. 9

Area delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Gli interventi del Comune mirano a favorire le iniziative rivolte alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale.

In particolare sono finalizzati:

- a) alla promozione di iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e socializzante;
- b) alla valorizzazione di iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità, quali corsi, rassegne, festival che rivestono rilevante interesse per la comunità locale anche in relazione al prestigio degli artisti di chiara fama che vengono ospitati;
- c) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale.

Art. 10

Area delle attività umanitarie, religiose, socio-assistenziali e del volontariato

Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

In particolare sono finalizzati:

- a) a sostegno di iniziative ed attività aventi per fine lo sviluppo sociale;
- b) a sostegno di iniziative che progettino attività di rilevanza sociale significative, di studio, di documentazione, di aggregazione che concernono la prevenzione e l'eliminazione delle situazioni determinanti stati di bisogno, disagio ed emarginazione;
- c) a sostegno di iniziative dirette all'aggregazione e socializzazione delle fasce sociali più deboli.

Art. 11
Area dello sviluppo economico

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono principalmente finalizzati:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) a sostegno delle attività ed iniziative economiche, di fiere, mostre, esposizioni, rassegne che hanno come finalità la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'industria;
- c) alla promozione degli interventi finanziari e servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- d) a sostegno delle attività ed iniziative economiche aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici;
- e) a sostegno delle iniziative di promozione di scambi e conoscenze delle attività economiche delle imprese;
- f) a sostegno di iniziative di realizzazione di opere e attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili.

Art. 12
Area della promozione e sviluppo del turismo

Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono principalmente finalizzati a:

- a) alla promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, storico-artistiche e monumentali;
- b) alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico;
- c) alla valorizzazione di attività di tipo culturale o sportivo che siano in grado di aumentare il flusso turistico o di valorizzare l'offerta turistica del territorio;
- d) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, finalizzate alla promozione del territorio e delle sue tipicità;
- e) a sostegno di iniziative aventi come finalità la diffusione del turismo sociale, culturale, sportivo, enogastronomico, ecc;
- f) a sostegno delle Associazioni intercomunali o sovra comunali, della Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale e della c.d."marca fermata".
- g) alla promozione degli interventi finanziari e servizi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- h) alla promozione di iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio.

Art. 13
Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport in tutte le sue forme ed in particolare:

- a) a sostegno delle attività ed iniziative finalizzate alla promozione della pratica sportiva anche nelle forme amatoriali e delle attività fisico-motorie e ricreative per la formazione educativa e la tutela della salute dei cittadini promosse da associazioni, gruppi e altri organismi riconosciuti;
- b) a sostegno delle attività competitive di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
- c) a sostegno dell'associazionismo ricreativo del tempo libero;
- d) a sostegno delle attività ed iniziative sportive riservate ai portatori di handicap;
- e) a sostegno delle attività fisico-motorie e ricreative riservate a persone anziane;
- f) a sostegno di attività e iniziative finalizzate alla conoscenza delle varie discipline sportive, dei problemi psicologici, motori, culturali connessi allo sport e alla pratica sportiva;
- g) a sostegno degli enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro;
- h) al riconoscimento per meriti sportivi;

- i) a sostegno delle attività ed iniziative sportive professioniste quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all'immagine della comunità del territorio comunale;
- j) a sostegno di attività finalizzate all'aggregazione e alla socializzazione delle fasce giovanili.

Ai soggetti che svolgono attività ed iniziative sportive in modo strutturato e continuativo possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Il Comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza a carattere locale, nazionale e internazionale, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

La Giunta Comunale può erogare contributi finanziari o concedere servizi ad Associazioni o società sportive, affiliate a Federazioni, le cui attività sono riconosciute dilettantistiche dal CONI e che vincano i rispettivi campionati locali, regionali, nazionali o altre competizioni di carattere nazionale ed internazionale.

Il Comune può altresì concedere contributi a sostegno dell'attività agonistica di cittadini che si siano particolarmente distinti nello sport, praticato a livello regionale, nazionale o internazionale e che, quindi, abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.

Titolo III Tipologia delle provvidenze economiche

Art. 14 Contributi

1. Per "contributo" si intende la corresponsione di denaro a fondo perduto a favore di iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole meritevoli di essere sostenute e valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.
2. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purché, comunque, interessino e/o coinvolgano direttamente la cittadinanza e l'immagine della città.
3. Il contributo può essere:
 - a) contributo "una tantum": il contributo è concesso una volta l'anno come valorizzazione e riconoscimento dell'attività istituzionale del soggetto richiedente, in quanto ritenuta di valore sotto il profilo sociale, culturale, sportivo, di animazione e aggregazione;
 - b) contributo "specifico": il contributo è concesso per lo svolgimento di singole iniziative o manifestazioni ricorrenti di particolare interesse e prestigio, nonché per il finanziamento di progetti specifici;
 - c) contributo "straordinario": il contributo è concesso per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, tali, comunque, da rivestire un interesse generale improcrastinabile da giustificare l'intervento del Comune.
Lo stesso può essere accordato a condizione che esistano in bilancio le disponibilità finanziarie necessarie.
E' ammessa la presentazione della domanda di intervento straordinario anche oltre il termine di cui al successivo art. 24 purché, in ogni caso, pervenga al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, corredata da una relazione illustrativa e dal relativo piano finanziario.
4. Il contributo è concesso previa istruttoria del Servizio competente nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi articoli del Titolo IV relativamente alla verifica dei requisiti richiesti e alle condizioni di ammissibilità.
5. Il contributo per l'attività annuale può essere concesso a favore dei soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento ed in base a quanto previsto da ciascuna area di intervento.
6. Il soggetto beneficiario di contributi per singole iniziative od opere non può includere queste nella richiesta di contributo annuale.

7. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per cui è stato concesso.

Art. 15 Collaborazione

1. La concessione della "collaborazione" consiste nella realizzazione di un progetto condiviso fra un organismo pubblico o privato e l'Amministrazione Comunale che interviene con l'apporto dei propri uffici e servizi, sia in termini di idee che di mezzi per la realizzazione delle iniziative individuate.
2. Attraverso la concessione della propria collaborazione il Comune, oltre o in alternativa al contributo monetario, intende elargire, previa domanda scritta degli organizzatori e verifica della disponibilità dei beni richiesti e della possibilità di ricorrere alla collaborazione tecnica del personale comunale, vantaggi economici indiretti, aventi comunque un valore economico, a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. La collaborazione è concessa previa istruttoria del Servizio competente nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi articoli del Titolo IV relativamente alla verifica dei requisiti richiesti e alle condizioni di ammissibilità.
4. Sono considerati vantaggi economici indiretti:
 - la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune;
 - l'assistenza tecnica e/o di supporto logistico mediante il lavoro di dipendenti comunali per la predisposizione di spazi, aree e strutture attrezzate;
 - le tariffe a prezzi agevolati;
 - fruizione di spazi e aree pubbliche a condizioni di gratuità o di vantaggio, fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute nelle normative di settore e nei relativi regolamenti comunali;
 - la fruizione occasionale e temporanea per la durata dell'iniziativa di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune a condizioni di gratuità o di vantaggio, fatte salve le condizioni e prescrizioni contenute nei singoli regolamenti di accesso.
5. Ogni concessione d'uso di beni mobili è rilasciata dal Responsabile competente senza particolari formalità, previa redazione dell'inventario dei beni concessi, nei modi e nei tempi dallo stesso determinati al fine di garantirne la migliore gestione.
6. L'organizzatore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni accertati al momento del ritiro da parte del personale comunale o anche successivamente se si verifica che il danneggiamento è avvenuto durante il periodo in cui i beni erano sotto la custodia e la vigilanza dell'organizzatore stesso.
7. Nel caso in cui i beni non vengano restituiti nelle condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, o nel caso di impossibilità di restituzione per furto, danneggiamenti di tale gravità da rendere il bene inservibile per l'uso cui è destinato, il Comune procederà, a sua discrezione, a richiedere la sostituzione dei beni danneggiati con altri uguali o similari forniti da fornitori di fiducia, se possibile e non eccessivamente oneroso per il beneficiario, ovvero alla riduzione e al recupero, se già erogato, del contributo per un importo pari al valore del bene.
8. I potenziali contenziosi eventualmente emergenti con i beneficiari saranno risolti in via arbitrale. L'Arbitrato sarà reso secondo diritto.
9. Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.
10. I regolamenti di settore possono prevedere criteri specifici per la riduzione o l'esenzione delle tariffe. Qualora detti criteri non siano stati fissati nei singoli regolamenti di settore, si applicano le norme vigenti in materia.
11. Nessuna concessione può essere fatta per una durata superiore al periodo dell'iniziativa.
12. L'utilizzo dei beni mobili o immobili, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è subordinato alla destinazione d'uso degli stessi, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle eventuali indicazioni tecniche e di sicurezza apposte dagli organi competenti per i locali di pubblico

spettacolo ai sensi degli art. 141 e 142 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. – R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s. m. e i.

13. L'uso dei beni mobili o immobili, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche, è concesso tenuto conto delle esigenze pubbliche, limitatamente alle manifestazioni e/o iniziative organizzate direttamente dal Comune o che dallo stesso hanno ricevuto patrocinio o contributo.
14. L'Amministrazione Comunale può revocare l'uso dei beni mobili o immobili, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
15. Ogni concessione è altresì revocabile per abuso del concessionario cui è fatto assoluto divieto di sub concessione.
16. L'uso dei beni mobili o immobili, nonché l'occupazione di spazi e aree pubbliche, ove non esistano specifiche attribuzioni di contributo, patrocinio e/o collaborazione, saranno consentiti a titolo oneroso nel rispetto dei relativi regolamenti e disposti con appositi provvedimenti del Responsabile competente per settore.
17. Nei casi di concessione d'uso tra loro incompatibili per oggetti o per circostanze temporali, è preferita la richiesta presentata per prima, fatte salve le diverse intese che i soggetti interessati raggiungano tra di loro.
18. La Sala del Consiglio sarà concessa soltanto per iniziative di evidente rilievo e richiamo.

Art. 16

Pubblicità del contributo e/o della collaborazione

I soggetti che usufruiscono di un contributo in denaro o delle altre provvidenze economiche previste dal presente Regolamento devono dare idonea menzione della partecipazione del Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata riportando la dicitura **“con il contributo della Città di Sant’Elpidio a Mare”** e la citazione dell'**Assessorato di riferimento**. In difetto di ciò si procede alla revoca del contributo concesso.

Art. 17

Patrocinio Comunale

1. La concessione del “patrocinio comunale” consiste in un riconoscimento del Comune per la realizzazione di iniziative, manifestazioni e attività ritenute particolarmente meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie promosse a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, ovvero che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di particolare interesse e prestigio, dando così lustro all'immagine del Comune e della Città.
2. Il patrocinio è concesso previa istruttoria del Servizio competente secondo le modalità indicate nei successivi articoli del Titolo IV relativamente alla verifica dei requisiti richiesti e alle condizioni di ammissibilità.
3. Il patrocinio può essere:
 - PATROCINIO NON ONEROSO: quando consiste in un riconoscimento morale dell'iniziativa, manifestazione o attività proposta;
 - PATROCINIO ONEROSO: quando comporta, oltre al riconoscimento morale dell'iniziativa, manifestazione o attività proposta, anche l'eventuale erogazione di provvidenze economiche, comunque non a totale copertura delle spese previste.
4. La concessione del patrocinio non oneroso può accompagnarsi, previa formale e dettagliata richiesta dell'interessato, alla concessione di vantaggi economici di altro tipo quali quelli di cui al precedente art. 15, nei casi ed alle condizioni dallo stesso previsti.

5. La concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni che l'Amministrazione Comunale intenda assicurare per la più valida realizzazione dell'iniziativa.
6. Il patrocinio deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore evidenziando la rilevanza sociale e culturale della manifestazione, iniziativa o attività.
7. Le domande di patrocinio sono trasmesse al Comune di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa, attività o manifestazione e devono contenere tutte le informazioni e i documenti previsti al successivo Titolo IV.
8. Delle decisioni adottate verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
9. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative, né comporta alcuna esenzione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

Art. 18 Limitazioni del patrocinio

Il patrocinio comunale non è concesso:

- a) per iniziative, manifestazioni ed attività con evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici;
- b) per iniziative, manifestazioni ed attività a scopo di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per attività generiche;
- d) per iniziative, manifestazioni ed attività palesemente non connesse con le finalità istituzionali del Comune e con gli interessi generali della collettività e della comunità locale.

Art. 19 Pubblicità del patrocinio

1. I soggetti beneficiari del patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome e lo stemma del Comune e sono obbligati a farne menzione in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, stampa, etc.) riportando la dicitura "**con il patrocinio della Città di Sant'Elpidio a Mare**" e la citazione dell'**Assessorato di riferimento**. In difetto di ciò si procede alla revoca del patrocinio e degli eventuali ulteriori benefici concessi.
2. La bozza di detto materiale deve essere preventivamente visionata e vistata dall'Assessorato competente prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Art. 20 Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente Regolamento non è ostativa alla concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di modico valore. La predetta concessione è disposta direttamente dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento, in occasione di mostre, rassegne, fiere e manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali e istituzionali.

Art. 21 Acquisto Pubblicazioni

1. La Giunta Comunale può deliberare l'acquisto di pubblicazioni, libri, cataloghi, materiale audio-visivo o multimediale, dando di norma la priorità all'editoria e agli autori locali purché ritenuti culturalmente validi, non soltanto da destinare alla Biblioteca Comunale, ma soprattutto per averne una dotazione da utilizzare in occasioni di visite di rappresentanza o di personalità, nonché per soddisfare le richieste da parte di associazioni o enti, nell'intento di divulgare l'immagine, la tradizione, la cultura della Città, della Regione Marche e dei suoi personaggi più illustri.

Art. 22

Convenzioni per la realizzazione e la gestione di manifestazioni altamente qualificate e/o significative per l'interesse della comunità

1. Per l'attuazione dei propri programmi o per sostenere e qualificare ulteriormente iniziative, manifestazioni o attività di particolare rilevanza o ritenute di interesse generale, comunque comprese nelle aree di intervento di cui al Titolo II, l'Amministrazione Comunale può precedere l'erogazione delle provvidenze economiche elencate nel presente Regolamento dalla stipula di una convenzione approvata dalla Giunta Comunale contenente le finalità da perseguire, gli obblighi delle parti, le condizioni economiche e ogni altra prescrizione utile alla migliore riuscita del progetto.
2. I soggetti interessati ad instaurare con il Comune un rapporto convenzionale dovranno presentare, oltre alla domanda secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV, anche un progetto annuale o pluriennale che illustri in dettaglio l'iniziativa proposta e che motivi l'entità del contributo richiesto.
3. L'Amministrazione Comunale potrà comunque, in qualunque momento, proporre progetti riferiti a specifici interventi e manifestare la disponibilità a formulare e stipulare convenzioni con una o più associazioni per la realizzazione e gestione di tali progetti; di tale disponibilità la Giunta darà adeguata informazione mediante comunicazione direttamente alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 33 del presente Regolamento, fissando un termine per la presentazione delle richieste.

Titolo IV

Modalità per la concessione ed erogazione delle provvidenze economiche

Art. 23

Criteri di valutazione

I contributi, i patrocini e gli altri vantaggi economici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative tenendo conto in via prioritaria dei seguenti criteri:

- rispondenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;
- comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa e la sua valenza a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- consolidamento nel tempo dell'attività programmata;
- bacino d'utenza;
- assenza di fini di lucro;
- salvaguardia dei valori artistici ed artigianali locali;
- mantenimento, preparazione, propaganda e svolgimento delle manifestazioni tradizionali del Comune e del folclore cittadino;
- rilevanza dell'iniziativa proposta nel perseguire le finalità culturali e turistiche del Comune;
- eventuale esperienza maturata nel corso di precedenti manifestazioni o iniziative svolte in collaborazioni con l'Amministrazione Comunale;
- rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- compatibilità sotto il profilo della localizzazione spazio-temporale con altre iniziative assimilabili;
- entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa ha sul territorio;
- presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni.

Art. 24

Presentazione della domanda

1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione all'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 14 paragrafo 3 lett. a) e b), ossia per l'attività annuale o per singole iniziative, manifestazioni e progetti, è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente al **31 gennaio** di ogni anno, in modo tale da consentire la corretta programmazione finanziaria in sede di redazione del bilancio di previsione
2. La mancata presentazione delle domande entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'archiviazione della relativa pratica.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune, che può comunque utilizzare le manifestazioni proposte per la redazione dei calendari di cui al successivo paragrafo 4.
4. Al fine di poter usufruire anche dell'inserimento delle iniziative e delle manifestazioni, nei calendari ufficiali predisposti dall'Amministrazione Comunale (Carnevale, Pasqua, Estate, Natale) e in quelli della Provincia e della Regione, competenti a coordinare gli interventi in materia culturale e turistica, gli organizzatori potranno proporre eventuali integrazioni dei programmi degli eventi secondo le seguenti modalità:
 - a) entro e non oltre il **10 febbraio** per iniziative da realizzarsi nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio;
 - b) entro e non oltre il **10 aprile** per iniziative da realizzarsi nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre;
 - c) entro e non oltre il **10 settembre** per iniziative da realizzarsi nei mesi di novembre, dicembre; gennaio;
5. La mancata presentazione di informazioni puntuali circa il titolo della manifestazione, le date, gli orari e i luoghi di svolgimento comporta l'esclusione dal materiale promozionale di cui al precedente paragrafo. L'inserimento delle iniziative all'interno dei predetti calendari è operata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale in base alla valenza delle stesse e non comporta l'automatica ammissione alla concessione dei benefici eventualmente richiesti.
6. Ogni soggetto interessato può presentare la sola richiesta di inserimento nei calendari ufficiali al fine di promuovere l'evento organizzato secondo le modalità di cui ai paragrafi 4 e 5.
7. I soggetti interessati a richiedere soltanto la concessione di collaborazione di cui al precedente art. 15 per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni non prevedibili alla data del 31 gennaio, devono presentare la domanda almeno 15 giorni prima della data prevista dell'evento.
8. La domanda di contributo straordinario e patrocinio per manifestazioni o iniziative di particolare rilevanza o che hanno carattere straordinario e non ricorrente possono essere ammesse a contributo secondo le modalità indicate ai precedenti art. 14, paragrafo 3 lett. c) e 17 paragrafo 7.

Art. 25 Contenuto della domanda

Le richieste di ammissione alle diverse tipologie di provvidenze economiche previste dal presente Regolamento, sottoscritte dal legale rappresentante, vanno presentate al Sindaco e all'Assessorato competente per materia corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto registrato dell'associazione / ente / comitato (da produrre soltanto se non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure qualora siano intervenute modificazioni significative degli stessi);
- b) autocertificazione del presidente per:
 - carichi pendenti;
 - codice fiscale / P.IVA dell'associazione / ente / comitato;
- c) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa dalla quale si evinca:
 - attività svolta nell'anno in cui si formula la domanda;
 - l'esatta indicazione della data, del luogo e dell'orario di svolgimento per singole iniziative e/o manifestazioni;
 - finalità ed obiettivi;
 - destinatari o fruitori;
- d) piano finanziario dell'iniziativa o dell'attività programmata, con la precisazione dei mezzi di finanziamento collegati, compresi eventuali contributi concessi dal altri Enti;
- e) specificazione del tipo di intervento richiesto (finanziario o altra provvidenza: patrocinio, collaborazione, ecc.);
- f) autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 35;
- g) per le associazioni sportive e comitati: iscrizione alla Federazione di appartenenza e numero degli iscritti.

Art. 26

Procedure

1. Gli interventi sono deliberati dalla Giunta Comunale previa istruttoria delle domande da parte del Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziarie, nonché i relativi capitoli di bilancio.
 2. Il Responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento nei modi e nei tempi di cui alla Legge n. 241/90 e s. m. e i., acquisendo ove necessario i pareri degli altri Servizi comunali eventualmente interessati.
- 7
3. Il Responsabile dell'istruttoria, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti allegati alla domanda di cui all'art. 25 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta spedita a mezzo raccomandata a/r.
 4. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra si procede *ipso iure* all'archiviazione della pratica.
 5. A seguito dell'approvazione della Giunta Comunale all'interessato viene tempestivamente comunicata l'entità della provvidenza economica concessa.

Art. 27

Erogazione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario di contributi e patrocini onerosi di cui al presente Regolamento, entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa posta in essere, è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto.
2. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico anche per il futuro.
3. Per erogazioni di denaro fino a € 500,00 a corredo della richiesta di liquidazione è ammessa la sola autocertificazione da parte del soggetto beneficiario con allegata la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante i dati fiscali, intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento e che l'associazione / ente / comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, DPR 600/1973, è o non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 % in quanto svolge o non svolge attività d'impresa (art. 2082 del C.C.) , salvo specifiche esenzioni soggettive (es. Entri Pubblici Locali, ecc.);
4. Per erogazioni di denaro da a € 501,00 fino a € 2.500,00 a corredo della richiesta di liquidazione è ammessa la sola autocertificazione da parte del soggetto beneficiario con allegata la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante i dati fiscali, intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento e che l'associazione / ente / comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, DPR 600/1973, è o non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4 % in quanto svolge o non svolge attività d'impresa (art. 2082 del C.C.) , salvo specifiche esenzioni soggettive (es. Entri Pubblici Locali, ecc.);
5. Per le erogazioni di cui al precedente punto 4, il Servizio competente si riserva la facoltà di procedere al controllo dei rendiconti autocertificati dai richiedenti.
6. Per erogazioni di denaro superiori a € 2.500,00, il soggetto beneficiario a corredo della richiesta di liquidazione deve obbligatoriamente presentare la documentazione di seguito specificata:
 - breve relazione descrittiva dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
 - dati fiscali, intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento;
 - indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente e/o autorizzazione all'emissione di assegno circolare non trasferibile, con spesa a carico dell'organismo stesso, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;

- bilancio consuntivo debitamente sottoscritto dal legale rappresentante riportante le entrate e le spese sostenute cui dovranno essere allegati le copie dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) giustificativi; in sostituzione potrà essere presentata autocertificazione a firma del legale rappresentante dell' associazione / ente / comitato.
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui si dichiara che l'associazione / ente / comitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, DPR 600/1973, è o non è soggetto alla ritenuta d' acconto del 4 % in quanto svolge o non svolge attività d'impresa (art. 2082 del C.C.) , salvo specifiche esenzioni soggettive (es. Entri Pubblici Locali, ecc.)
7. La liquidazione del contributo concesso sarà effettuata in un'unica soluzione previo provvedimento del Responsabile del Servizio competente, il quale darà atto della regolarità della documentazione presentata.
 8. Qualora dalla documentazione contabile, prodotta al Comune ai fini dell'erogazione del contributo, la differenza tra spese sostenute ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà automaticamente liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.
 9. Qualora ricorrano particolari motivi specificati nell'istanza, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere su richiesta dell'interessato un' anticipazione fino al 70 % del contributo assegnato.
 10. E' ammessa l'erogazione al 100% del contributo assegnato contestualmente all'attribuzione del contributo stesso nel caso di adesione a manifestazioni e iniziative promosse da Enti Locali o da forme associative cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
 11. Nel caso di cui l' iniziativa non dovesse aver luogo ed il contributo economico fosse già stato erogato in tutto od in parte, il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione dello stesso all'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data prevista.

Titolo V Concessione di beni patrimoniali ad uso associativo

Art. 28 Beni immobili

Alle associazioni, istituzioni o enti, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, che statutariamente realizzano con carattere di continuità, nell'ambito del territorio comunale, iniziative di tipo sociale, assistenziale, culturale, turistico, ricreativo o sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro, possono essere concessi, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, in comodato o ad un canone agevolato immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività o a loro sede.

Le cessione dei predetti beni deve essere regolata con apposita convenzione nella quale devono essere determinati gli obblighi delle parti; tale cessione non può essere fatta per un periodo superiore a 5 anni ed è rinnovabile solo con atto espresso e motivato della Giunta Comunale in relazione al permanere delle condizioni che inizialmente ne hanno giustificato l'assegnazione.

Coloro che ricevono in comodato immobili di proprietà comunale devono presentare, ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, una dettagliata relazione in ordine all'attività svolta e a quella che si intende perseguire negli anni successivi, nonché copia dell'ultimo consuntivo e dei bilanci relativi all'esercizio in corso.

Per ogni ulteriore specificazione si rimanda ai Regolamenti vigenti in materia.

Titolo VI Attività di sostegno, controlli e responsabilità

Art. 29

Assistenza

1. Il servizio di assistenza ai soggetti pubblici e privati beneficiari delle provvidenze economiche di cui al presente Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, iniziative o progetti inseriti nelle aree di intervento precedentemente indicate è attribuito ai relativi Servizi di competenza.
2. Ai Responsabili di Area competenti è demandata l'adozione degli atti necessari e la predisposizione dei relativi ordini di servizio.
3. I soggetti beneficiari fruiranno gratuitamente della collaborazione compatibilmente con le esigenze e le disponibilità del Comune.

Art. 30 Controlli

1. Il soggetto beneficiario, nel caso di avvenuta impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione delle provvidenze previste.
2. L'Amministrazione Comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dal presente Regolamento.
3. Per accertate gravi inadempienze, ovvero per l'utilizzazione dei contributi in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, la Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile di Area competente, dispone la sospensione o la revoca della provvidenza economica concessa, nonché il recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 31 Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle provvidenze economiche di cui al presente Regolamento sono esclusivamente a carico dei soggetti che le organizzano che hanno, altresì, l'obbligo di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.
2. Sono parimenti a carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze economiche tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (assolvimento pratiche SIAE, ENPALS, ecc.).
3. Il Comune rimane in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti beneficiari e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività ed iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione delle provvidenze e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.
5. La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o non autorizzato degli stessi.

Art. 32 Sanzioni

Fatta salva ogni altra forma di responsabilità prevista dalla legge e l'applicazione delle relative sanzioni, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, la revoca o la riduzione delle provvidenze economiche concesse e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste per il futuro.

Titolo VII Albo delle Associazioni

Art. 33 Istituzione

1. Nel rispetto dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118, ogni Servizio interessato dall'applicazione del presente Regolamento, cura la tenuta di un proprio albo contenente l'elenco dei soggetti, pubblici e privati a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi con l'indicazione dei relativi importi e della altre agevolazioni eventualmente concesse.
2. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza il Servizio competente per materia deve provvedere entro il 31 marzo di ogni anno alla redazione di un elenco dei contributi e benefici concessi nell'anno precedente.
3. Al fine di dare attuazione anche a quanto stabilito dall'art. 2 predetto D.P.R. n. 118/2000 il predetto albo viene pubblicato annualmente mediante affissione all'Albo pretorio e mediante trasmissione in via telematica.

Art. 34 Dati

Per ciascuna persona fisica, giuridica, associazione od altro ente ed organismo iscritto nell'albo di cui al precedente articolo sono indicati i seguenti dati:

- 1) denominazione o ragione sociale;
- 2) natura giuridica del soggetto;
- 3) sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
- 4) importo del contributo stanziato nell'anno di riferimento;
- 5) motivazione del contributo;
- 6) estremi del provvedimento con il quale viene erogato il contributo.

Per la redazione del predetto albo, tutte le associazioni / enti / comitati attualmente noti ed operanti sul territorio saranno invitati da I Servizio competenti ad iscriversi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Titolo VIII Trattamento dei dati personali

Art. 35 Modalità

1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l'ammissione ai contributi in oggetto; pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Sant'Elpidio a Mare.
4. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 36 Esclusioni

Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- 1) per contributi, sussidi, sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate di assistenza sociale rese a persone fisiche in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da apposita regolamentazione;
- 2) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina;
- 3) per interventi urgenti in caso di calamità;
- 4) alla gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale (annuale o pluriennale) e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
- 5) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione dell'impiantistica sportiva, gestione del verde pubblico, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;
- 6) in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative;
- 7) per le iniziative per le quali il Comune decida di acquisire la veste di compartecipe o copromotore, assumendole come attività proprie in relazione alla rilevanza delle iniziative stesse e alla stretta correlazione con i propri obiettivi;
- 8) per i contributi e le sovvenzioni previsti in atti generali e d'indirizzo del Consiglio Comunale;

L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria di enti pubblici, privati e associazioni.

Art. 37 Pubblicità e accesso agli atti

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e promossa la più ampia conoscenza con conseguente inserimento dello stesso sul sito internet dell'Assessorato.
2. Ogni cittadino potrà, in qualunque momento, prendere visione degli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici, nelle forme di cui all'art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 38 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 39 Norma transitoria

1. Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base delle deliberazioni già adottate, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata del presente Regolamento.
2. Le istanze di contributi a sostegno dell'attività istituzionale e/o di patrocinio per le singole manifestazioni, già state presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno valutate ai sensi della previgente normativa.

Art. 40 Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello statuto e dei regolamenti comunali.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica se ed in quanto compatibile con tali normative.

3. Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 11.05.2007 ad oggetto "Integrazione e modificazione regolamento comunale per la concessione di contributi, collaborazioni e patrocini a soggetti od enti pubblici e privati. Approvazione definitiva".
4. Le previsioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono le parti eventualmente in contrasto dei Regolamenti disciplinanti l'uso degli immobili di proprietà comunale, nonché quelli relativi alla concessione di beni e servizi.